

N. R.G. 1039/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio volontaria giurisdizione

Il Giudice, dott. Marco Tornatore,

visto il ricorso presentato nell'interesse di
con sede in per la concessione di misure cautelari;
sentite le parti comparse all'udienza del giorno 1.7.2026 ed a scioglimento della riserva
assunta alla predetta udienza,

osserva

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, la società
, con sede in in persona
del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante

ha chiesto l'adozione di misure cautelari nei confronti dei creditori non aderenti
alla proposta formulata nell'ambito della composizione negoziata della crisi, al fine di
impedirne iniziative esecutive, cautelari o concorsuali suscettibili di compromettere il
buon esito del percorso di risanamento in corso.

La ricorrente ha esposto di avere presentato in data 09.10.2025 istanza di nomina
dell'esperto indipendente e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive;
che il prof. avv. è stato nominato quale esperto e ha accettato
l'incarico il 14.10.2025; che le misure protettive sono state dapprima confermate dal
Tribunale e successivamente prorogate sino al 13.06.2026, data coincidente con il
raggiungimento del limite massimo di durata di duecentoquaranta giorni previsto
dall'art. 19, comma 5, CCII; che l'incarico dell'esperto è stato nel frattempo prorogato
ai sensi dell'art. 17, comma 7, CCII e che la procedura di composizione negoziata
risulta tuttora pendente.

La società ha inoltre rappresentato che, nel corso della procedura, sono state svolte
sessioni di trattativa plenaria con i creditori nelle date 9 e 11 marzo 2026, sono state
predisposte e trasmesse le bozze degli accordi destinati ai creditori, sono proseguite le
interlocuzioni con il ceto bancario e con l'Agenzia delle Entrate, ha avuto concreto
avvio l'attività dell'attestatore dott. , il quale ha dichiarato che

dagli accertamenti sino ad allora svolti non erano emersi elementi ostativi alla
prosecuzione dell'attività attestativa, ed è stata completata la predisposizione
dell'alternativa liquidatoria mediante acquisizione della perizia immobiliare relativa ai
beni sociali e dei garanti.

La ricorrente ha altresì dedotto di avere elaborato un aggiornamento del piano di risanamento, trasmesso all'esperto, ai creditori bancari e al potenziale finanziatore [redacted], nel quale vengono individuati gli interventi di ristrutturazione industriale e finanziaria ritenuti idonei a consentire la prosecuzione dell'attività aziendale. Il piano prevede, tra l'altro, proposte differenziate per gli istituti di credito, il pagamento integrale dilazionato del debito erariale mediante transazione fiscale e, per i creditori commerciali, la facoltà di optare tra il pagamento del trenta per cento del credito a saldo e stralcio o il pagamento integrale rateizzato in quarantotto mesi.

La società ha inoltre evidenziato che le trattative si troverebbero in una fase particolarmente avanzata, essendo già pervenute adesioni da parte di centodiciassette creditori commerciali sui 211 destinatari delle proposte, per un ammontare pari a circa euro 2,707 milioni e corrispondente, secondo quanto affermato dalla ricorrente, all'82,68 per cento del debito complessivamente interessato. Restano invece ancora in corso le interlocuzioni con l'Erario, con gli istituti di credito e con ulteriori creditori non aderenti, il cui credito complessivo è indicato in misura inferiore a circa euro un milione.

A sostegno della domanda cautelare, la società ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris in ragione dell'esistenza di concrete prospettive di risanamento, della prosecuzione dell'attività d'impresa in continuità aziendale, dell'andamento economico ritenuto coerente con le previsioni del piano e dell'elevato numero di adesioni già raccolte. Ha inoltre prospettato la sussistenza del periculum in mora, assumendo che eventuali iniziative esecutive o cautelari promosse dai creditori non aderenti potrebbero compromettere l'integrità del patrimonio aziendale, pregiudicare il completamento delle trattative e vanificare il percorso di risanamento in corso, con conseguenze negative anche per i creditori che hanno già aderito alle proposte formulate.

Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha quindi chiesto che venga inibito ai creditori indicati nell'elenco allegato al ricorso l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sociale e sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa, l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati con la società e la proposizione domande di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, per l'intera durata residua della composizione negoziata.

* * *

I creditori comparsi e/o costituiti non si sono opposti alle richieste della società ricorrente, con l'eccezione di [redacted] e [redacted] i quali hanno invece chiesto di rigettare il ricorso, contestando che, una volta decorso il termine massimo delle c.d. misure protettive previste dall'art. 19 CCII, possano essere concesse ulteriori misure cautelari, in quanto, avendo contenuto e finalità sostanzialmente coincidenti con le prime, si eluderebbe il termine massimo di 240 giorni previsto dal codice della crisi.

* * *

Nel corso dell'udienza del giorno 1.7.2026, è stato sentito l'Esperto, il quale, da un lato, ha confermato il raggiungimento con i fornitori di accordi sottoposti alla condizione sospensiva del perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti promosso dalla società e, ove necessario, al passaggio in giudicato del relativo decreto di omologazione.

Con riguardo al creditore Agenzia delle Entrate, l'Esperto ha segnalato che ogni decisione del creditore pubblico è stata rinviata all'esito della proposizione di apposita domanda di trattamento dei crediti tributari.

Con riguardo al ceto bancario l'Esperto conferma che gli istituti di credito si sono riservati di portare all'esame dei rispettivi organi deliberanti la decisione in ordine alla proposta formulata dalla Società, una volta che la nuova finanza (pari a 2,5 milioni di euro) fosse stata positivamente deliberata dall'istituto specializzato a cui la Società si è rivolta ovvero

Con comunicazione anticipata dall'advisor finanziario all'Esperto per le vie brevi in data 25.6.2026 e confermata via mail in data 29.6.2026 l'Esperto ha avuto notizia che . ha però respinto la richiesta di nuova finanza. Sul punto si rammenta che uno dei pilastri del piano è rappresentato proprio dall'ottenimento di nuova finanza per euro 2,5 milioni, senza i quali il piano così come formulato non è fattibile.

L'advisor finanziario della società debitrice ha quindi comunicato all'Esperto, verbalmente, che è intenzione della Società rivolgere la richiesta ad altro istituto specializzato, nella specie

Nel corso di questi mesi, l'Esperto ha inoltre monitorato lo scadenziario finanziario mensile, con evidenza dei pagamenti eseguiti e delle posizioni rimaste insolute. Dall'esame del report degli insoluti aggiornato al 31 maggio 2026 emerge che il debito commerciale scaduto ammonta ad euro 420.105,63, con un incremento di circa euro 35.000 rispetto alla rilevazione del 30 aprile 2026. Il dato evidenzia il permanere di forti tensioni finanziarie nella gestione della liquidità corrente. La società ha rappresentato che l'incremento del debito commerciale scaduto sarebbe riconducibile sia alla stagionalità dell'attività d'impresa, sia al ritardo nell'incasso di crediti relativi a stati di avanzamento lavori e che l'attuale tensione finanziaria sarebbe destinata ad attenuarsi per effetto di un previsto intervento di patrimonializzazione dei soci, originariamente programmato per il mese di giugno 2026 e successivamente differito al mese di luglio, per un importo complessivo di euro 250.000.

L'Esperto – anche alla luce della mancata concessione della nuova finanza, senza la quale il piano è infattibile – ha infine riferito di valutare il deposito, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCII, di una richiesta di archiviazione della composizione negoziata della crisi.

* * *

Va precisato che la società ricorrente, come da sua stessa ammissione, ha già beneficiato delle misure protettive per il periodo massimo di 240 giorni previsto dall'art. 19 comma 5 CCII.

Ora la medesima società domanda la concessione di *“misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 CCII”*, quali (a titolo esemplificativo): a) l'inibizione rivolta ai creditori nominati in apposito elenco di avviare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della società debitrice; b) l'inibizione ai medesimi creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con la società debitrice; c) l'inibizione della proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.

* * *

La domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto diretta ad ottenere una tutela cautelare che, per contenuto, funzione ed effetti pratici, si risolverebbe, ove accolta, nella reiterazione di misure protettive ormai definitivamente esaurite e non più concedibili alla luce della disciplina dettata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Va infatti rilevato come la società ricorrente abbia già integralmente fruito del periodo massimo di efficacia delle misure protettive previsto dall'art. 19, comma 5, CCII, il quale stabilisce un limite temporale invalicabile di complessivi duecentoquaranta giorni. Tale limite costituisce il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra l'interesse del debitore alla conservazione delle condizioni necessarie per il perseguimento del risanamento e quello dei creditori a non subire compressioni indefinitamente protratte delle proprie prerogative.

L'istanza oggi proposta si pone, tuttavia, in evidente frizione con tale assetto normativo. Sebbene formalmente qualificata come domanda di concessione di misure cautelari, essa tende in realtà ad ottenere il medesimo risultato pratico già assicurato dalle misure protettive precedentemente concesse, vale a dire l'inibizione delle iniziative esecutive e cautelari dei creditori o di determinati creditori nei confronti della società debitrice, al dichiarato fine di preservare la praticabilità del percorso di risanamento intrapreso.

Sotto tale profilo, si osserva come la qualificazione giuridica attribuita dalla parte all'invocata tutela non possa prevalere sull'effettiva natura sostanziale degli effetti perseguiti. La verifica dell'ammissibilità dell'istanza deve infatti essere compiuta avendo riguardo non alla denominazione formale della misura richiesta, bensì alla sua concreta funzione ed al risultato che essa è destinata a produrre nell'ordinamento. Ebbene, nel caso di specie, l'effetto perseguito coincide integralmente con quello proprio delle misure protettive già accordate e ormai cessate per decorso del termine massimo stabilito dalla legge.

Accedere alla prospettazione della ricorrente significherebbe, pertanto, consentire che il limite temporale fissato dall'art. 19, comma 5, CCII venga sostanzialmente neutralizzato mediante il ricorso ad uno strumento cautelare atipico destinato a riprodurre, senza soluzione di continuità, il medesimo regime di protezione già esaurito. In tal modo, il vincolo temporale espressamente previsto dal legislatore verrebbe privato di ogni concreta efficacia precettiva, potendo il debitore conseguire, attraverso la proposizione di successive istanze cautelari, una tutela sostanzialmente identica a quella che la legge ha inteso circoscrivere entro un preciso limite temporale.

Una simile interpretazione non può essere condivisa, poiché si tradurrebbe nell'elusione di una disciplina normativa caratterizzata da precisi limiti di durata e da un accurato bilanciamento tra contrapposti interessi. Una volta esaurito il periodo massimo di protezione consentito dalla legge, non è infatti consentito reintrodurre, sotto diversa veste processuale, una tutela avente identico contenuto e identica funzione, posto che ciò finirebbe per attribuire al debitore un regime di sostanziale immunità dalle iniziative dei creditori non previsto da alcuna disposizione normativa.

Né può essere utilmente sostenuto che le misure cautelari invocate possiedano, in quanto tali, una natura del tutto autonoma rispetto alle misure protettive e siano pertanto concedibili indipendentemente dall'avvenuto esaurimento del termine massimo stabilito dall'art. 19, comma 5, CCII.

In linea generale, misure protettive e misure cautelari costituiscono certamente istituti distinti, caratterizzati da differenti presupposti e da diverse funzioni. Ciò nondimeno, la

specifica domanda proposta nel presente procedimento non mira ad ottenere una tutela cautelare avente contenuto autonomo e funzionalmente distinto dalle misure protettive precedentemente concesse. Al contrario, essa si fonda espressamente sulla necessità di mantenere gli effetti di protezione già assicurati dalle misure ormai scadute e ne riproduce integralmente l'oggetto e la finalità.

Le misure richieste, pertanto, non si presentano come strumenti autonomi rispetto al precedente apparato protettivo, ma si pongono in rapporto di sostanziale continuità con esso, risultando finalizzate esclusivamente a prolungarne gli effetti oltre il termine massimo consentito dall'ordinamento. Proprio tale rapporto di continuità funzionale impedisce di riconoscere alle stesse una reale autonomia concettuale e giuridica rispetto alle misure protettive delle quali esse mirano, in sostanza, a perpetuare gli effetti.

Deve dunque affermarsi che l'istanza proposta, lungi dal perseguire una tutela cautelare diversa e ulteriore rispetto a quella disciplinata dal Codice della crisi, tende ad ottenere un risultato che l'ordinamento, attraverso la previsione del limite massimo di durata delle misure protettive, ha espressamente inteso impedire una volta decorso il termine stabilito dalla legge.

La domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

* * *

La novità delle questioni prospettate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Aosta, 3/7/2026.

Il Giudice
dott. Marco Tornatore
atto firmato digitalmente